

**REGOLAMENTO ELETTORALE**  
**A.S.D. UNIONE SPORTIVA QUARTO**

**Art. 1 – Principi generali**

- 1) Il presente regolamento disciplina le procedure elettorali degli organi previsti dallo Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Unione Sportiva Quarto, nel rispetto:
  - a) del principio di democraticità interna;
  - b) di trasparenza;
  - c) della pari opportunità di partecipazione, parità di diritti, doveri e trattamento tra gli associati;
  - d) della segretezza, libertà e personalità del voto;
  - e) della normativa vigente in materia di sport dilettantistico;
  - f) delle disposizioni del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).

**Art. 2 – Organi sociali elettivi**

- 1) Sono eletti dall'Assemblea degli associati:
  - a) i componenti del Consiglio Direttivo;
  - b) i componenti dell'Organo di Controllo se previsto.
- 2) Tutte le cariche sociali sono elettive, gratuite e temporanee.

**Art. 3 – Elettorato attivo**

- 1) Hanno diritto di voto tutti gli associati che:
  - a) siano regolarmente iscritti nel libro associati ;
  - b) siano in regola con il versamento della quota associativa e/o degli eventuali contributi deliberati dall'assemblea;
  - c) non siano destinatari dei provvedimenti ex art 13 o di esclusione ex art 12, in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'assemblea degli associati, ordinaria o straordinaria, e/ o delle operazioni elettorali, (anche se oggetto di impugnativa con procedimento pendente).
- 2) Ogni associato ha diritto a un solo voto, senza distinzione di categoria, e può rappresentare in assemblea per mezzo di delega scritta un solo associato.
- 3) Le deleghe devono essere consegnate alla Commissione elettorale e segnate nel Registro elettorale.

**Art. 4 – Elettorato passivo**

**Consiglio Direttivo**

- 1) È garantita la pari opportunità di accesso alle cariche associative e possono candidarsi alle cariche sociali gli associati che:
  - a) siano regolarmente iscritti nel libro associati;
  - b) siano in regola con il versamento della quota associativa e/o degli ulteriori contributi deliberati dall'assemblea;

- c) siano maggiorenni;
  - d) che abbiano almeno 6 (sei) anni di anzianità associativa. Nel caso in cui tra gli associati candidati non vi siano soggetti che abbiano 6 (sei) anni di anzianità associativa, l'assemblea procede all'elezione tra gli associati comunque candidatisi. A parità di voti, viene eletto il candidato con più anni di anzianità associativa;
  - e) non siano destinatari di provvedimenti di esclusione ex art. 12 del presente Statuto o di provvedimenti di cui all'art. 13 dello Statuto definiti con sanzioni superiori complessivamente a 30 giorni, o in corso di esecuzione, seppur impugnati;
  - f) non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi ovvero condanne a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
  - g) non siano stati assoggettati da parte del CONI, del CIP o di uno qualsiasi degli organi affilianti (FSN, DSA, EPS) a procedimenti disciplinari definiti con sanzioni superiori complessivamente ad un anno o in corso di esecuzione;
  - h) non si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge o dallo Statuto.
- 2) Qualora la mancanza dei requisiti sia accertata, ovvero sia rilevata una causa di inammissibilità/incompatibilità dopo l'elezione, l'associato decade dalla carica sociale con effetto immediato.

### **Organo di controllo**

- 1) È garantita la pari opportunità di accesso alle cariche associative e possono candidarsi alle cariche anche i soggetti non associati purché iscritti nell'albo dei revisori contabili.

### **Art. 5 – Convocazione dell'Assemblea elettiva**

- 1) L'Assemblea elettiva è convocata dal Consiglio Direttivo mediante:
- a) comunicazione scritta (affissione in sede, e-mail, PEC o altro mezzo tracciabile);
  - b) indicazione chiara dell'ordine del giorno, contenente l'elezione delle cariche sociali.
- 2) La convocazione deve garantire la massima partecipazione degli associati.
- 3) Le modalità di partecipazione sono definite, di volta in volta, dall'organo amministrativo con la delibera di convocazione assembleare.

### **Art. 6 – Presentazione delle candidature**

- 1) Le candidature devono:
- a) essere presentate alla segreteria dell'Unione Sportiva Quarto per iscritto su apposito modulo entro 30 giorni liberi prima dell'inizio delle operazioni di votazione;
  - b) contenere l'accettazione espressa della candidatura da parte del candidato;
  - c) allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
- 2) È vietata qualsiasi forma di discriminazione o limitazione non statutaria alla candidatura.

### **Art. 7 – Commissione elettorale**

- 1) La Commissione elettorale è composta da 2 associati, non candidati, nominati dall'assemblea precedente e dalla segreteria associativa o, in mancanza, dal Consiglio Direttivo uscente, con funzioni di:
  - a) verifica del diritto di voto;
  - b) controllo della regolarità delle candidature;
  - c) controllo della compatibilità a ricoprire la carica;
  - d) supervisione delle operazioni di voto e scrutinio.
- 2) Dopo la verifica delle candidature, la Commissione elettorale comunica i nominativi dei candidati (per un minimo di 12 candidati) al Presidente dell'Unione Sportiva Quarto, il quale informa tutti gli associati mediante esposizione in ordine alfabetico dei loro nomi nella bacheca associativa a partire da 20 giorni liberi prima dell'avvio delle operazioni di voto e/o comunicazione a tutti gli associati tramite mezzi idonei a garantire l'effettiva conoscenza.
- 3) I programmi elettorali e i curricula dei candidati devono essere resi disponibili a tutti gli associati 20 giorni liberi prima dell'avvio delle operazioni di voto presso la Segreteria associativa e/o comunicazione a tutti gli associati tramite mezzi ritenuti dal consiglio direttivo più idonei a garantire l'effettiva conoscenza.
- 4) La Commissione elettorale monitora la regolarità delle operazioni, il seggio e quanto altro necessario al voto ed è coadiuvata dalla Segretaria della USQ QUARTO.

### **Art. 8 – Modalità di votazione**

- 1) Le operazioni di voto sono articolate su più giorni consecutivi, con apertura del seggio elettorale fino a tre giorni non liberi prima dello svolgimento dell'assemblea ordinaria ( es. il venerdì antecedente la data fissata di domenica per l'assemblea) e chiusura un'ora prima della adunanza assembleare al fine di garantire la massima partecipazione degli associati nel rispetto degli impegni lavorativi e personali.
- 2) Gli orari di apertura e chiusura delle urne, ivi compresi i giorni antecedenti l'adunanza assembleare, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo in carica al momento dell'indizione delle elezioni.
- 3) Le operazioni di voto sono svolte:
  - a) in presenza;
  - b) a scrutinio segreto;
  - c) con schede elettorali predisposte dalla Commissione elettorale;
  - d) in modo da garantire libertà, personalità e segretezza del voto.
- 4) Non è ammesso il voto per corrispondenza o elettronico.
- 5) Il voto è espresso mediante un segno di croce sul candidato scelto.

- 6) Le urne devono essere presidiate ininterrottamente durante gli orari di apertura dalla commissione elettorale e/o dalla Segretaria/o della Unione Sportiva Quarto (o in caso di suo impedimento di altro soggetto nominato dall'assemblea precedente o, in mancanza, dal Consiglio Direttivo uscente).
- 7) Deve essere redatto verbale giornaliero delle operazioni di voto, sottoscritto dalla Commissione Elettorale e/o dalla Segretaria/o della Unione Sportiva Quarto.
- 8) Ogni associato può votare una sola volta, previa identificazione e annotazione da parte della Commissione Elettorale e/o Segretaria/o della Unione Sportiva Quarto nell'apposito Registro Elettorale.
- 9) Le urne devono essere sigillate al termine di ogni giornata di votazione, riposte dalla Commissione Elettorale e/o Segretaria/o in un locale della Unione Sportiva Quarto che viene chiuso a chiave e riaperte l'indomani alla presenza della Commissione Elettorale e/o della Segretaria/o. Le chiavi sono conservate dalla Commissione Elettorale e/o dalla Segretaria/o della Unione Sportiva Quarto.
- 10) Le urne della votazione vengono sigillate un'ora prima dell'adunanza assembleare e custodite nei modi di cui al punto che precede.
- 11) Le operazioni di voto devono svolgersi in locali idonei a garantire la segretezza e la regolarità delle operazioni.

#### **Art. 9 – Scrutinio e proclamazione degli eletti**

- 1) L'Assemblea nomina due scrutatori. I soggetti con funzioni di scrutatori non possono essere nominati tra i candidati alle cariche.
- 2) Una volta nominati gli scrutatori aprono le urne in locale idoneo e cominciano lo spoglio con il supporto della Segretaria/o della Associazione. Dello spoglio viene redatto apposito verbale delle operazioni. Lo spoglio di tutte le schede avviene immediatamente dopo la nomina degli scrutatori e la proclamazione degli eletti è comunicata al termine dell'assemblea ordinaria al cospetto di tutti gli associati intervenuti.
- 3) I risultati dello scrutinio sono altresì comunicati entro le successive 48 ore mediante affissione in bacheca associativa e/o comunicazione a tutti gli associati tramite mezzi idonei a garantire l'effettiva conoscenza.
- 4) È garantito il diritto di presentare ricorso contro le operazioni elettorali entro dieci giorni dalla proclamazione, con decisione affidata all'assemblea ordinaria.

#### **Art. 10 – Schede elettorali e Registro elettorale**

- 1) Le schede elettorali vengono fornite dalla Commissione elettorale, che cura anche la tenuta del registro elettorale.

- 2) Le schede contengono cognome, nome e data di nascita del candidato.
- 3) Le schede e il registro elettorale sono conservati per 30 giorni successivi alla fine dello spoglio.

**Art. 11 – Durata delle cariche**

- 1) Gli organi eletti restano in carica per 4 anni, come previsto dallo Statuto, e sono rieleggibili nei limiti consentiti dallo Statuto e dalla normativa vigente.

**Art. 12 – Incompatibilità e decadenza**

- 1) La perdita dei requisiti di eleggibilità o il venir meno della qualifica di associato comporta la decadenza dalla carica, secondo le modalità statutarie.

**Art. 13 – Norme di rinvio**

- 1) Qualora le modalità plurigiornaliere di votazione non consentano di garantire l'effettiva partecipazione democratica degli associati o compromettano la trasparenza delle operazioni elettorali, il consiglio direttivo può disporre il ricorso alle modalità tradizionali di votazione durante l'assemblea, previa comunicazione motivata agli associati.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento vale quanto espressamente previsto da:
  - a) lo Statuto dell'Associazione;
  - b) il Codice Civile;
  - c) il D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche;
  - d) le disposizioni del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Approvato dal Consiglio Direttivo il \_\_\_\_\_